IN SEDE REFERENTE

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(591) ***GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto***

(874) ***POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati***

(970) ***COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo***

(1387) ***VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della* governance *di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori***

(1579) ***Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13. Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 14, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 14.1 e 14.2, sul 14.0.1, 14.0.5, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18 e 14.0.19. Invita invece a ritirare il 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.6, 14.0.7 (testo 2), 14.0.14 e 14.0.15. Manifesta quindi parere favorevole sul 14.0.21, dichiarando di ritirare i propri emendamenti 14.0.22 e 14.0.23 considerato il parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione. Quanto al 14.0.24, lo riformula in un testo 2 facendo presente che esso riprende la prima parte dell'emendamento originario in relazione alla *governance* e apporta modifiche all'articolo 5-*bis*, comma 5, in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. La proposta prevede altresì che il Fondo per la premialità di cui all'articolo 5-*quinquies* sia destinato anche all'integrazione stipendiale.

Il sottosegretario PIZZA esprime avviso conforme a quello del relatore rimettendosi alla Commissione sul 14.0.24 (testo 2).

Il PRESIDENTE ritiene di non poter accettare la riformulazione del 14.0.24 in un testo 2, in quanto essa interviene su articoli già esaminati dalla Commissione.

Prende atto il relatore VALDITARA (*PdL*), il quale preannuncia la ripresentazione della proposta per l'esame in Assemblea.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha aggiunto la propria firma al 14.1, esso è posto in votazione congiuntamente al 14.2 (di identico tenore). Entrambi gli emendamenti risultano respinti.

L'emendamento 14.0.1 decade per assenza dei firmatari.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore VITA (*PD*) sottoscrive il 14.0.5, raccomandandone l'approvazione tanto più alla luce delle convergenze registrate dalla proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.5 non è approvato.

Il senatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) ritira il 14.0.7 (testo 2).

L'emendamento 14.0.8, posto ai voti, non è approvato.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) fa proprio il 14.0.9 che giudica rilevante per rafforzare i servizi agli studenti, a partire dall'edilizia universitaria.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.9 è respinto dalla Commissione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) aggiunge la propria firma anche al 14.0.10, ritenendo che la proposta costituisca una misura concreta per assicurare il diritto allo studio e favorire una maggiore mobilità sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.10 non è approvato.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sottoscrive il 14.0.11 che si configura come un messaggio a favore di una riqualificazione del sistema universitario. Esso consentirebbe di incrementare le capacità di accoglienza degli atenei, rendendo effettivo il diritto al completamento degli studi.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.11 è respinto.

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 14.0.12, sottolineandone il rilievo sociale onde garantire l'assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede in un'ottica di riequilibrio sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.12 è respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) fa proprio il 14.0.13, osservando che esso tenta di risolvere l'annosa questione degli affitti in nero, assolutamente esorbitanti, pagati dagli studenti fuori sede. La proposta consente altresì la detrazione del corrispettivo per gli affitti ed è dunque positiva per gli studenti e per le famiglie. Si interroga dunque sulle ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Sottosegretario.

Il relatore VALDITARA (*PdL*), dichiarandosi favorevole nella sostanza, si rimette al Governo.

Il sottosegretario PIZZA ribadisce la contrarietà precedentemente espressa, in considerazione della posizione contraria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), alla luce della contrarietà dell'Esecutivo, pur essendo tendenzialmente favorevole dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.13 è respinto.

Il senatore RUSCONI (*PD*), a nome del Gruppo, sottoscrive gli emendamenti 14.0.14 e 14.0.15.

La senatrice COLLI (*PdL*) sottoscrive a sua volta il 14.0.14.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 14.0.14, strettamente collegato al successivo 14.0.15, rilevando criticamente che gli assistenti sociali non possono diventare dirigenti in quanto non è riconosciuta l'equipollenza del percorso professionale compiuto rispetto alla laurea di primo livello. Tiene quindi a precisare il ruolo degli assistenti sociali è profondamente mutato nel tempo ed ha conosciuto un'espansione nel settore sia pubblico che privato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide l'importanza del tema affrontato dagli emendamenti, benché essi non siano strettamente attinenti al disegno di legge. Chiede comunque se la mancata equipollenza riguardi esclusivamente gli assistenti sociali o anche altre categorie, evidenziando che in tal caso occorrerebbe un intervento di carattere più generale. Concorda pertanto con l'invito del relatore a ritirare il 14.0.14, onde compiere una riflessione più approfondita per l'esame in Assemblea.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), accedendo all'invito del relatore, ritira quindi il 14.0.14, nella prospettiva di un'eventuale riformulazione per l'Aula.

Il presidente POSSA (*PdL*) rimarca a sua volta il rilievo del 14.0.15, segnalando tuttavia che il provvedimento in esame non rappresenta la sede più appropriata per una ridefinizione della professione di assistente sociale. Conviene quindi sull'opportunità di ritirare la proposta.

Il senatore RUSCONI (*PD*) paventa il rischio che in Assemblea l'emendamento non abbia ancora una volta esito positivo, pur essendo di grande importanza. Auspica pertanto che nei lavori della Commissione emerga un segno concreto dell'interessamento della maggioranza.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa di essere d'accordo, d'intesa con il Governo, ai contenuti previsti dall'emendamento, che tuttavia è ultroneo rispetto al disegno di legge n. 1905. Assicurando la volontà di affrontare quanto prima l'argomento, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento, onde presentarlo eventualmente in sede diversa.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), manifestato compiacimento per l'interesse generale che testimonia l'attenzione nei confronti di una professione assai preziosa e difficile, suggerisce di presentare un autonomo disegno di legge che potrà essere calendarizzato in tempi brevi, data la condivisione di tutte le forze politiche. Tiene del resto a precisare che la valorizzazione della professione passa anche attraverso la formazione.

Il presidente POSSA (*PdL*) si dichiara favorevole ad un intervento legislativo *ad hoc*.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), accedendo all'invito del relatore, ritira anche il 14.0.15, riservandosi di compiere le opportune verifiche.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.16 è respinto dalla Commissione.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dichiara il voto favorevole sul 14.0.17, rilevando che esso abroga l'articolo 16 del decreto-legge n. 112 del 2008 dando un messaggio di fiducia alle università.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.0.17 e 14.0.18.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole sul 14.0.19, ne sottolinea il valore di promozione dei giovani talenti.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge il 14.0.19 e approva, all'unanimità, il 14.0.21.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 15.1, per rispettare il parere della Commissione bilancio e recepire le indicazioni contenute in emendamenti precedentemente approvati. Avverte quindi che i subemendamenti presentati al 15.1 sono automaticamente riferiti al 15.1 (testo 2).

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sui subemendamenti 15.1/1, 15.1/4, 15.1/5 (testo 2), 15.1/6, 15.1/8 e 15.1/9. Invita al ritiro il presentatore dei subemendamenti 15.1/2 e 15.1/3. Si esprime infine a favore del 15.1/12 e 15.1/7 (a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il riferimento all'articolo 10). Avverte infine che i subemendamenti 15.1/10 e 15.1/11 sono stati recepiti nella riformulazione del suo 15.1, la cui approvazione precluderebbe tutti i restanti emendamenti. Con riferimento alla soppressione dei commi 9 e 10, precisa peraltro di aver doverosamente accolto l'indicazione della Commissione bilancio, restando tuttavia convinto che i controlli della Corte dei conti sulle istituzioni universitarie siano inutili fonti di appesantimento

burocratico. Auspica quindi una revisione del parere della Commissione bilancio in vista dell'esame in Assemblea. Precisa infine che il testo 2 dell'emendamento 15.1 reintroduce altresì la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato tra le deleghe di cui all'articolo 5. Il tentativo di espungere tale tematica dalla delegazione legislativa per renderla oggetto di normazione diretta non è infatti andato a buon fine, avendo la Commissione bilancio espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 14.0.22 a tal fine presentato. Egli ha pertanto ritenuto preferibile reintrodurre la norma fra le deleghe, onde non perdere la copertura finanziaria disposta all'articolo 15.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda l'approvazione del 15.1/1, esprimendo stupore per il tenore del comma 1 proposto dal relatore, che determinerebbe il blocco del reclutamento fino all'entrata in vigore dei regolamenti applicativi.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) invita a leggere il comma 1 congiuntamente al comma 2, che invece consente alle università di avvalersi della normativa previgente fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) insiste per la votazione del subemendamento 15.1/1, che giudica comunque più chiaro.

Il subemendamento 15.1/1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) rammenta che gli atenei plurilingue si confrontano con quattro ordini di problemi: l'accertamento delle conoscenze linguistiche dei candidati alla docenza, oltre che delle loro capacità scientifiche; la sopravvivenza della legge n. 127 del 1997 (cosiddetta "legge Bassanini") per la parte relativa alle quote di chiamate esterne; la composizione delle commissioni di reclutamento, con particolare riferimento alla presenza di docenti di lingua straniera; la presenza delle materie linguistiche come materie di base nelle classi di laurea. In proposito, ricorda che la prima questione è stata positivamente risolta con un emendamento all'articolo 9. In occasione dell'approvazione di quella proposta, il sottosegretario Pizza affermò inoltre che la "legge Bassanini" non era abrogata dal disegno di legge in esame, né formalmente né sostanzialmente. L'approvazione dell'emendamento 9.1 (testo 2) del relatore ha fatto inoltre venir meno la terza questione, essendo sparita la prescrizione legislativa delle commissioni di selezione. La materia è così rimessa agli statuti e gli atenei plurilingue potranno prevedere la composizione a loro più congeniale. Rimane infine aperto il problema delle classi di laurea, su cui il rappresentante del Governo aveva ventilato l'ipotesi che potesse essere risolto per via regolamentare. Chiede quindi al Sottosegretario di confermare tale prospettiva.

Il sottosegretario PIZZA fornisce ampie rassicurazioni in tal senso.

Alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ritira i subemendamenti 15.1/2 e 15.1/3.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo sul 15.1/4. Al riguardo, rileva l'ingiustizia di cancellare l'idoneità legittimamente conseguita ai sensi della normativa previgente ed invoca un atto di equità che ne confermi la vigenza per la sua naturale durata.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) conviene che si tratti di una questione importante. Manifesta pertanto la propria disponibilità ad accogliere l'emendamento, qualora il Governo fosse d'accordo.

Il sottosegretario PIZZA modifica il parere precedentemente reso ed esprime un orientamento favorevole.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo, atteso che la vigenza dell'idoneità rappresenta un diritto acquisito.

Si associa il senatore PITTONI (*LNP*).

Posto ai voti, il subemendamento 15.1/4 è approvato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*) e di voto favorevole del senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), la Commissione approva altresì il subemendamento 15.1/12.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1/5 (testo 2) interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale sollecita l'adozione del percorso di *tenure track* anche per i ricercatori a tempo pieno che abbiano un'anzianità in ruolo di almeno tre anni.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) rammenta che analoga disposizione è già stata introdotta all'articolo 12, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 12.31. Invita quindi i presentatori a ritirare il 15.1/5 (testo 2).

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) accede all'invito del relatore e ritira il 15.1/5 (testo 2), riservandosi di svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea. Ella raccomanda poi l'approvazione del 15.1/6, osservando che esso è volto a correggere un errore del testo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) osserva che il riferimento è all'idoneità, non all'abilitazione. Invita quindi al ritiro del subemendamento.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ritira il 15.1/6, riservandosi anche in questo caso di svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore RUSCONI (*PD*) accoglie la proposta del relatore e presenta un testo 2 del 15.1/7 che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Con separate votazioni, la Commissione respinge indi i subemendamenti 15.1/8 e 15.1/9.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede una breve sospensione della seduta per valutare a fondo il testo 2 dell'emendamento 15.1, prima che esso sia posto ai voti.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,50.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*), posto ai voti, l'emendamento 15.1 (testo 2) è approvato, con conseguente preclusione di tutti i restanti emendamenti all'articolo 15.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti. Fa presente peraltro che l'elevato numero di modifiche introdotte rende indispensabili alcuni interventi di coordinamento formale, per cui propone di conferire mandato al relatore ad apportarli.

Conviene la Commissione.

In considerazione degli impegni di alcuni membri della Commissione, il PRESIDENTE rinvia indi alla seduta notturna di oggi il voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1905
Art. 14

14.1
VITALI, RUSCONI
Al comma 2, dopo le parole: *«il trattamento economico»* aggiungere la seguente: *«eventualmente».*

14.2
PROCACCI
Al comma 2, dopo le parole: *«trattamento economico»* inserire la seguente: *«eventualmente».*

14.0.1
GIAMBRONE
*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia di ex lettori di madre lingua straniera)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: ''Ex lettori di madre lingua straniera'' sono aggiunte le seguenti: ''e collaboratori linguistici'';

b) al comma 1 le parole: «ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: ''ai collaboratori linguistici e agli *ex* lettori di madre lingua straniera di tutte le università italiane'';

c) al comma 1, le parole: ''proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito'' sono sostituite dalle seguenti: ''un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno'';

c) al comma 1, dopo le parole ''da parte dei predetti'', le parole ''collaboratori linguistici, *ex* lettori di madrelingua straniera'' sono sostituite dalle seguenti: ''collaboratori linguistici ed *ex* lettori di madrelingua straniera''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

14.0.2
GIULIANO, ASCIUTTI
*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.3
PALMIZIO, ASCIUTTI
*Dopo l'***articolo 14,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.5

CECCANTI, VITA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni. Il mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.4

PISCITELLI, ASCIUTTI

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

14.0.6

PISCITELLI, ASCIUTTI

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Continuità del mandato del Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

14.0.7 (testo 2)

GIANCARLO SERAFINI

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Università straniere)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le università straniere, autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, possono essere riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'autorizzazione è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. A tali università non è attribuito alcun finanziamento ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

14.0.8

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Misure di Welfare*)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (*outplacement*) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro. Le convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio».

14.0.9

VITALI, VITTORIA FRANCO

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria)

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,26 per cento''».

14.0.10

VITALI, VITTORIA FRANCO

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli 8 e 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

14.0.11

VITALI, MARIAPIA GARAVAGLIA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Riqualificazione del sistema universitario)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il ''Fondo per la riqualificazione del sistema universitario'' di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse stanziate dal Fondo a quelle università che abbiano presentato al Comitato di cui al comma 4 progetti poliennali di sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi *campus* universitari o alla riqualificazione di quelli esistenti. Tali progetti dovranno riguardare lo sviluppo architettonico e urbanistico del patrimonio universitario, l'adeguamento delle strutture universitarie destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico

verso le imprese, l'incremento della dotazione di alloggi per studenti, docenti e ricercatori, la realizzazione di strutture destinate alle attività culturali, ricreative e sportive. Saranno incentivati i progetti di università multicampus, anche derivanti dall'aggregazione delle università attualmente esistenti.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere presentati da singole università o da università associate facenti parte della stessa Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettino le seguenti condizioni:

a) l'effettivo e reale pareggio di bilancio;

b) l'erogazione della didattica finalizzata al rispetto del principio della centralità della formazione dello studente;

c) la qualità certificata da parametri obiettivi e procedure innovative nel reclutamento dei propri docenti, soprattutto dei giovani;

d) la disponibilità a rivedere la distribuzione a livello regionale o macroregionale della propria offerta formativa, sviluppando interazioni ed integrazioni tra atenei in un'ottica di complementarietà.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il «Comitato per la revisione organizzativa del sistema universitario», di seguito denominato «Comitato», composto da 10 membri, selezionati dal suddetto Ministero tra esperti nelle materie della direzione e organizzazione aziendale, del *management* delle organizzazioni pubbliche, o dell'amministrazione, finanza e controllo e da professori universitari, di nazionalità italiana o straniera, riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index.*

5. Il Comitato ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati dagli atenei sulla base del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere *a), b), c),* e *d)* e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvedesi provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di conto capitale relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento".

14.0.12

VITA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell'assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *d),* comma 3, dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

14.0.13

VITALI, VITTORIA FRANCO

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

Art. 14-*bis.*

(Contratto di locazione per gli studenti fuori sede)

1. Il reddito conseguito dagli studenti fuori sede, titolari di regolare contratto di locazione, ricavato dalla stipula di contratti di sublocazione a studenti universitari fuori sede, purché redatti in forma scritta e regolarmente registrati, è esente dall'IRPEF fino ad un importo non superiore al 75 per cento del canone corrisposto ai sensi del contratto principale.

2. Le agevolazioni per spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese ai contratti di locazione e sublocazione di cui al comma 1, stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 431 del 1998 e attribuite nella misura massima per ogni titolare o contitolare di contratto di locazione o sublocazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato.

3. In caso di contratto cointestato a più studenti la facoltà di recesso è consentita anche separatamente ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione, dal mese dell'intervenuto recesso la locazione prosegue nei confronti degli altri e degli eventuali subentranti individuati tramite scrittura integrativa regolarmente registrata.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

14.0.14

ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI, COLLI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1, lettera a), compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Per i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, permangono le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari del vecchio ordinamento».

14.0.15

ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista)

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

4. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 ''Scienze del Servizio sociale'' (vecchia classe) o classe di laurea 39 in ''Servizio Sociale'' (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S ''Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali'' (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in ''Servizio sociale e Politiche sociali'' (nuova classe) di cui ai decreti 4 agosto 2002 e 28 novembre 2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

5. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S ''Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali'' e nella classe di laurea magistrale 87/M in ''Servizio Sociale e Politiche sociali'' possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 ''Scienze del servizio sociale'' e classe 39 ''Servizio Sociale'' di cui a decreto ministeriale 4 agosto 2002 e al decreto ministeriale 28 novembre 2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca.

6. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

7. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 Titolo II Capo IV.

8. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe);

9. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

10. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Assistente sociale specialista.

11. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Assistente sociale.

12. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: ''sezione degli assistenti sociali specialisti'' e ''sezione degli assistenti sociali''.

13. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;

4) interventi interprofessionali, di èquipe e di unità di valutazione;

5) counselling psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell' ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

14. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;

6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case *management*;

b) area preventivo-promozionale

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali
4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

15. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

16. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'articolo 5.

17. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale si sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001

18. Ai sensi dell'articolo 22 comma quarto lettera a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a della stessa legge, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera m della Costituzione, e con un atteso *standard* minimo di un assistente sociale ogni 4000 abitanti.

19. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nella legge 23 marzo 1993 n. 84, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280, nel decreto ministeriale MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel decreto ministeriale MURST 5 agosto 1998 n. 340, decreto ministeriale MURST n. 509 del 3 novembre 1999, decreto ministeriale MIUR 5 maggio 2004 e decreto ministeriale MIUR n. 270 del 22 novembre 2004. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 119.».

14.0.16

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Ammissione di pubblici dipendenti a corsi di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: ''trattamento economico'' sono inserite le seguenti: '', comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,''».

14.0.17

IGNAZIO MARINO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

14.0.18

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SANNA

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

14.0.19
MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,25 per cento''».

14.0.21
Il Governo
*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Anagrafe degli studenti)

All'articolo 1-*bis*, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: ", in particolare," sono soppresse».

14.0.22
IL RELATORE
Dopo l'**articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: ''Dopo il'' sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'articolo 5, comma 4, lettera l)" *sono sostituite dalle seguenti:* "dell'articolo 14-*bis*, comma 1».

14.0.23
IL RELATORE
Dopo l'**articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Assunzione di personale)

A partire dal 2012, le università statali possono procedere all'assunzione di personale per ciascun anno, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento della spesa del personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
Per le università statali in cui il rapporto fra assegni fissi e Fondo per il finanziamento ordinario supera il 90 per cento, la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento».

14.0.24
IL RELATORE
Dopo l'**articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Accordi di programma)

Con accordi di programma tra il Ministero e le singole università, ovvero gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, che abbiano raggiunto risultati di particolare qualità certificati dall'ANVUR, è possibile derogare alle disposizioni in materia di organi di governo dell'ateneo contenuti nell'articolo 2, in materia di articolazione degli obblighi di ricerca e di didattica, nonché di struttura della retribuzione, di cui all'articolo 5 nonchè, senza pregiudizio dei diritti garantiti dalla presente legge al personale universitario, in materia di reclutamento di cui all'articolo 9, con specifico riferimento alla possibilità di prevedere la chiamata diretta, ferma restando l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8».

14.0.24 (testo 2)
IL RELATORE
*Dopo l'**articolo 14,** aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Accordi di programma)

Sulla base di accordi di programma con il Ministero, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».
Conseguentemente:
All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: "anche sperimentando" *fino alla fine del comma*;
All'articolo 5-bis, *comma 5, sostituire le parole:* in relazione all'assunzione" *con le seguenti:* "la modifica dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3, in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca"
All'articolo 5-quinquies, *comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* "Gli atenei, nei limiti delle disponibilità di bilancio, istituiscono un Fondo per l'integrazione stipendiale per la premialità dei professori e ricercatori a tempo pieno, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro avente natura non regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al Fondo affluiscono fra l'altro le risorse di cui all'articolo 5-*bis* comma 12"

Art. 15

15.1/1 (già 15.2)
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente.»

15.1/2 (già 15.16 testo 3)
PETERLINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano gli atenei presenti sul territorio potranno, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, per includere in tutti i corsi di laurea le lingue tedesca, inglese, ladina e italiana quali materie di base e/o caratterizzanti, nonchè alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico e alla nomina per chiamata diretta, come prescritto dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

15.1/3 (già 9.40)
PETERLINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

15.1/4 (già 15.3)
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti

per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230."

15.1/12
ASCIUTTI
Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «*, e, dopo la parola "universitarie*" sono inserite le seguenti: "*o di ricerca*"; al secondo periodo, le parole: "*A tali fini*" fino a: "*nazionale*" sono soppresse; al terzo periodo le parole: "*A tal fine*" sono sostituite dalle seguenti: "*A tali fini*"»

15.1/5 (testo 2 già 15.18)
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, possono partecipare alle procedure di abilitazione i ricercatori che abbiano un'anzianità in ruolo di almeno tre anni, nel corso dei quali sia comprovato il loro impegno didattico, e siano in regime di tempo pieno. Anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università possono procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati. ».

15.1/6
VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 4, sopprimere le parole "limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) della predetta legge."

15.1/7 (già 15.24)
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SANNA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-*bis*. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12».

15.1/7 (testo 2)
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SANNA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-*bis*. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è requisito di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 12».

15.1/8 (già 15.26)
IGNAZIO MARINO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente:
«7-*bis*. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, sono individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.1/9 (già 15.23)
RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"4-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";
al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"."

15.1/10
VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sopprimere il comma 9.

15.1/11
RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sopprimere il comma 10.

15.1
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Norme transitorie e finali). – 1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università possono continuare ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g),* della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

6. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le università,» sono soppresse.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

8. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera *l),* valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano alle università, agli istituti di alta formazione artistica e musicale, agli enti pubblici di ricerca ed agli organismi equiparati o da essi costituiti, per le attività di supporto alla didattica e alla ricerca.

10. L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica alle università e agli enti di ricerca".

15.1 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Norme transitorie e finali). – 1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g),* della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera *l),* si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole:
"valorizzazione della figura dei ricercatori e" *e, al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:*
*"*e-*bis*) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 8, primo periodo".

15.2
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro che hanno conseguito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.»

15.3
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

15.4

ASCIUTTI
Al comma 1, sostituire le parole: *«professore ordinario e associato»* con le seguenti: *«professore e professore aggregato».*

15.5
LIVI BACCI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 1, dopo la parola: *«ricercatore»* aggiungere le seguenti: *«a tempo determinato».*

15.6
POSSA
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di copertura di posti nelle università già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche solo mediante l'indizione di bandi di concorso, sono completate in base alle regole vigenti al momento del loro inizio».

15.7
ASCIUTTI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme la nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria, ovvero di quanto previsto nella presente legge, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni».

15.8
GIAMBRONE, PARDI
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'entrata in vigore a regime dei regolamenti attuativi disposti dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro i quali hanno conseguito, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'idoneità ai ruoli di professori associati e ordinari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono comunque essere ancora assunti in tali ruoli fino alla durata della loro idoneità così come disciplinato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164».

15.9
D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro indice una procedura nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore associato ai sensi dell'articolo 8, riservata ai ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato di cui al Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

1-*ter.* Le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori che abbiano conseguito l'idoneità presso la struttura cui afferiscono in qualità di ricercatori.

1-*quater.* Il Ministro, in sede di assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario, assicura la copertura dell'80 per cento degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal passaggio di ruolo laddove l'università non sia in grado di provvedere».

15.10
ASCIUTTI
Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della predetta legge».

15.11
PITTONI
Al comma 3, sostituire le parole: *«di cui all'articolo 1»* con le seguenti*: «di cui all'articolo 2».*

15.12
MUSSO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: *«Alle procedure per la copertura di posti»* fino al termine del comma.

15.13
GIAMBRONE, PARDI
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: *«, rispettivamente di prima e».*
Conseguentemente, dopo le parole: *«di seconda fascia»* aggiungere le seguenti: *«e i ricercatori».*

15.14
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 3, sopprimere la parola: *«rispettivamente»* e dopo le parole: *«di seconda fascia»* aggiungere le seguenti: *«ed ai ricercatori».*

15.15
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 3, dopo le parole *«di seconda fascia»* aggiungere le seguenti*: «ed ai ricercatori».*

15.16 (testo 3)
PETERLINI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano gli atenei presenti sul territorio potranno, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, nonchè alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico».

15.18
RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) abbiano conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) abbiano un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, nel corso dei quali sia comprovato il loro impegno didattico, e siano in regime di tempo pieno».

15.17
GIAMBRONE, PARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno».

15.19
D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, si applicano anche ai ricercatori universitari di cui Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del

1980. Con provvedimento del rettore sono inquadrati nel ruolo dei professori associati i ricercatori confermati con almeno 6 anni di servizio effettivo ovvero che abbiano conseguito il titolo di professore aggregato che conseguano l'abilitazione alle funzioni di professore associato».

15.20
ASCIUTTI
Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Nello stesso articolo 51, comma 6, il periodo ''Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato'' è soppresso».

15.21
D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-*bis*. Le risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni dal servizio di professori e ricercatori restano assegnate per intero al bilancio dell'università ed utilizzate ai fini della programmazione anche relativamente alla assunzione del personale docente».

15.29
IL RELATORE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui all'articolo 9, comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

15.22
ASCIUTTI
Al comma 7, sostituire le parole*: «un milione di euro»* con le seguenti*: «quattro milioni di euro».*

15.23
RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

15.24
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SANNA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-*bis*. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12».

15.25
VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
«7-*bis*. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuati mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.26
IGNAZIO MARINO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente:
«7-*bis*. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

15.27

MENARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

''6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad eccezione delle istituzioni universitarie e limitatamente al conferimento di incarichi di supporto alla didattica e alla ricerca''».

15.28

CASTRO, DI STEFANO, BEVILACQUA, DE ECCHER, STANCANELLI, GIULIANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la parola ''confermati'' è soppressa;

b) il comma 3 è abrogato.»